



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 115 DEL 07/03/2023

Proposta n. 109 del 24/02/2023

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI

Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Consiglio di Stato – Ricorso in appello iscritto al n. 4903/2017 di R.G. avverso la sentenza del TAR Sardegna n. 948/2016 del 16/12/2016 – Liquidazione sentenza n. 751/2023 del 23 gennaio 2023

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

| Ruolo | Soggetto | Firma Digitale |
|--|----------------------|-----------------------|
| L'istruttore | Dott.ssa Claudia Boi | |
| Il Responsabile della Struttura proponente | Avv. Paola Trudu | |

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria*” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 “*Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*”, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ss.mm. ii.;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 settembre 2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall’art. 34 della L.R. 17/2021, “*per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell’Ares*”;

PRESO ATTO dell’organizzazione aziendale provvisoria dell’ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.ii.mm

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE i sig.ri *Omissis [...]* e *Omissis [...]*, con ricorso notificato il 26 settembre 2016, hanno convenuto la ex ASL n. 7 di Carbonia e l’Unità di Valutazione Territoriale (U.V.T.) nanti il TAR Sardegna per chiedere l’annullamento del verbale e del relativo provvedimento dell’Unità di Valutazione Territoriale dell’Azienda Sanitaria, assunti il 21 giugno 2016 e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, comunque non noti ai ricorrenti;

CHE con il verbale impugnato, la ASL di Carbonia aveva disposto che, con decorrenza 4 luglio 2016, il sig. *Omissis [...]* non sarebbe stato più un paziente a totale carico del sistema sanitario abbassando il livello del profilo assistenziale a “1” ed i livelli di assistenza

sanitaria e sociale, con la conseguenza che lo stesso, dal 4 luglio 2016, è stato costretto all'assistenza a domicilio;

DATO ATTO CHE con deliberazione dell'allora Commissario Straordinario n. 1630 del 17 ottobre 2016 la ex ASL n. 7 di Carbonia ha manifestato la volontà di costituirsi in giudizio nominando all'uopo l'Avv. Carlo Dore, del Foro di Cagliari, quale proprio patrocinatore per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Azienda Sanitaria;

ATTESO CHE la causa è stata iscritta con il n. 792/2016 di R.G.;

RICHIAMATA la sentenza n. 948/2016 del 16/12/2016 con la quale il TAR Sardegna, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato; condanna, altresì, l'amministrazione alle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.500/00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e restituzione contributo unificato;

DATO ATTO CHE con ricorso in appello (R.G. 4903/2017), l'Azienda per la Tutela della Salute (A.T.S.) Sardegna, con il patrocinio legale degli Avv.ti Carlo Dore e Giuseppe Dore, hanno impugnato la sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 948/2016 del 16/12/2016;

VISTA la sentenza n. 751/2023 del 23 gennaio 2023, con cui il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sull'appello, lo rigetta. Condanna, altresì, la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro tremila/00, oltre accessori come per legge;

DATO ATTO CHE con apposita delega, i sig.ri *Omissis [...]* e *Omissis [...]* hanno conferito mandato all'Avv. Federico Pinna per l'incasso delle somme dovute in forza della sentenza n. 751/2023 del Consiglio di Stato;

CONSTATATO CHE rivestendo l'Azienda qualifica di sostituto d'imposta, all'atto del pagamento dovrà effettuare la ritenuta di legge (art. 25 D.P.R. n. 600/1973; c.m. Finanze n. 203/E/1994);

CHE il professionista ha dichiarato di essere in regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, Legge 190/2014, così come modificato dalla Legge 208/2015 e dalla Legge 145/2018 e, pertanto, non è dovuta l'IVA e non deve essere applicata la ritenuta d'acconto sulle prestazioni offerte;

ATTESO CHE, poiché non intercorre alcun rapporto d'opera professionale tra l'avvocato di parte vittoriosa e la parte soccombente, il professionista dovrà emettere la fattura (anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili) a carico del proprio cliente (quale committente del servizio legale);

DATO ATTO CHE, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti non sono ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici per i quali vigono

gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”;

CHE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la S.C. Affari Legali;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1. DI LIQUIDARE** la somma di 3.580,00 euro in favore dell'Avv. Federico Pinna, in forza di procura speciale all'incasso, a titolo di rimborso per le spese processuali come da sentenza n. 751/2023 del 23 gennaio 2023 del Consiglio di Stato;
- 2. DI IMPUTARE** la somma sul Bilancio d'esercizio 2023 della Gestione Liquidatoria ATS Sardegna, come di seguito riportato:

| UFFICIO AUTORIZZATIVO | MACRO AUTORIZZAZIONE | CONTO | CENTRO DI COSTO | IMPORTO IVA INCLUSA |
|----------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| DSTAFFAL | 1 | A802020701 Altre sopravvenienze passive | DA00040107 | 3.580,00 |

- 3. DI DEMANDARE** ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;
- 4. DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
- 5. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott. Enrico Gaia

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 07 / 03 /2023 al 22 / 03/ 2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
